

Si. Rimanendo invariato il numero di slot, gli esercenti operano, in sintesi, un subentro e non sono soggetti alle restrizioni della disciplina dettata dalla legge regionale n. 8/2013, art. 5, comma 1 ter, lett. b). E' importante però che gli esercenti si attengano alle prescrizioni dettate in tema di subentro (vedere il relativo capitolo), nonché quelle riportate nel cosiddetto "*Regolamento accessi*", di cui alla d.g.r. n. 2864 del 12 dicembre 2014, che considera quale esercizio l'intero locale in cui sono collocati gli apparecchi per il gioco d'azzardo lecito e valuta il numero complessivo di slot esistenti, a prescindere che la titolarità del contratto di noleggio sia in capo ad uno o più esercenti coabitanti. Si ricorda infatti che l'art. 4, commi 2 e 3, dell'Allegato A) alla suddetta d.g.r. n. 2864 del 2014 stabilisce che nei locali ove siano installate più di tre slot deve essere individuata un'unica area, in modo da garantire la visibilità e sorvegliabilità da parte del gestore. L'area, accessibile in modo da non arrecare disturbo o intralcio agli avventori o al normale funzionamento dei locali oppure alla sicurezza e quiete pubblica, deve essere chiaramente riconoscibile e delimitata con colonnine a nastro o corda. Nell'area di cui al comma 2 le finestre non devono essere oscurate e gli apparecchi per il gioco d'azzardo lecito devono essere posti in posizione frontale l'uno rispetto all'altro.